

Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (Euratom) n. 1908/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1908/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 10,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica è stato adottato con decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) ⁽⁴⁾. L'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici, ivi compresi i relativi aspetti finanziari, spetta alla Commissione.

⁽¹⁾ Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.

⁽³⁾ GU C 203 del 25.8.2006, pag. 1. Parere reso di iniziativa propria.

⁽⁴⁾ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica a pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) Il settimo programma quadro è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (di seguito «regolamento finanziario»), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione ⁽⁶⁾ recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (di seguito «modalità di esecuzione»).

(3) Il settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, attualmente le discipline comunitarie per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁷⁾.

(4) Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ⁽⁸⁾, riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza.

(5) Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, conformemente al principio di proporzionalità.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

⁽⁷⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).